

COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI

(PROVINCIA DI FROSINONE)



Piazzale degli Eroi, 13 C.A.P. 03047- C.F.: 81002350601- P.IVA: 00305390601- Tel: 0776/914824
Email: ufficiotecnico@comunedisangiorgioaliri.it - PEC: posta@pec.comunedisangiorgioaliri.it

N. Protocollo: 12109

Data: 14/11/2025

VERBALE CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

(ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241
e del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207)

Ufficio competente: Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

Responsabile del procedimento: Ass. Achille Antonio LONGO

OGGETTO: Comunicazione di presentazione istanza unica e trasmissione documentazione in conoscenza così come previsto dall'art. 44, comma 5, del D.Lgs. 259/2003 in riferimento all'istanza unica, ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i., avanzata in data odierna per la realizzazione di impianto di telecomunicazioni della società INWIT S.p.A. nel Comune di San Giorgio a Liri (FR), via Rio di Coccia, snc, su porzione di terreno distinto in catasto al Foglio n. 4, particella n. 915. Nome sito INWIT: "S. GIORGIO A LIRI PAESE" - Codice sito: I308FR.
VERBALE CONCLUSIVO CONFERENZA DEI SERVIZI.

IL RESPONSABILE DEL SUAP

PREMESSO CHE

- In data 30/07/2025 PROT. SUAP n. REP_PROV_FR/FR-SUPRO/0166724 e prot. comunale n. 7800 del 31/07/2025, è pervenuta al Comune di **San Giorgio a Liri** l'istanza unica presentata dalla società **INWIT S.p.A.**, ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del D.Lgs. n. 259/2003 e s.m.i., volta alla **realizzazione di un palo per l'installazione di apparati di telecomunicazione** in **via Rio di Coccia, snc**, su area censita al **Foglio n. 4, particella n. 915**, identificata come **sito "S. GIORGIO A LIRI PAESE" – codice I308FR**;
- Ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge n. 241/1990, è stata indetta la **Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona**, al fine di acquisire pareri, nulla osta e atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti;

HANNO PARTECIPATO ALLA CONFERENZA DI SERVIZI:

- **ASS.TO PROTEZIONE CIVILE REGIONE LAZIO**

Dott. Pasquale Ciacciarelli – Email: pciacciarelli@regione.lazio.it

- **REGIONE LAZIO** – Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo –Area Tutela del Territorio – Servizio Geologico e Sismico Regionale
PEC: difesasuoloobonifiche@pec.regione.lazio.it
- **REGIONE LAZIO** – Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale Paesistica e Urbanistica – Area Urbanistica – Copianificazione e Programmazione Negoziata Province di Frosinone e Latina, Rieti e Viterbo- PEC: copian.province@pec.regione.lazio.it
- **MINISTERO DELLA CULTURA** – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio –Soprintendenza ABAP per le Province di Frosinone e Latina- PEC: sabap-lazio@pec.cultura.gov.it
- **ASL di Frosinone – Dipartimento di Prevenzione-** Via Armando Fabi, snc – 03100 Frosinone
PEC: prevenzione@pec.aslfrosinone.it
- **ARPA Lazio – Sede Provinciale di Frosinone – Area Agenti Fisici-** Via Armando Fabi, 212 – 03100 Frosinone- PEC: sededifrosinone@arpalazio.legalmailpa.it
- **AERONAUTICA MILITARE – Comando 72° Stormo-** Piazzale Francesco Baracca, 3/4 – 03100 Frosinone
PEC: aerostormo72@postacert.difesa.it
- **ITALGAS S.p.A.** - Largo Regio Parco, 11 – 10152 Torino- PEC: comuni@pec.italgas.it
- **ASSOCIAZIONE AMICA-** Viale Vega, 35 – 00122 Roma- Email: amica@infoamica.it
- **CIRCOLO LEGAMBIENTE “IL CIGNO” DI FROSINONE APS-** Via Marittima, 38 – 03100 Frosinone
PEC: ilcigno.legambiente@pec.it
- **Responsabile dell’Ufficio LL.PP. e Ambiente – Comune di San Giorgio a Liri- SEDE**
- **Responsabile dell’Ufficio Urbanistica e Territorio – Comune di San Giorgio a Liri- SEDE**
- **Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale- Comune di San Giorgio a Liri- SEDE**

CONSIDERATO CHE durante l’istruttoria sono stati acquisiti i pareri degli enti sopra elencati:

PARERI POSITIVI PER SILENZIO/ASSENSO:

- **ASS.TO PROTEZIONE CIVILE REGIONE LAZIO** Dott. Pasquale CIACCIARELLI.
- **REGIONE LAZIO** – Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo –Area Tutela del Territorio – Servizio Geologico e Sismico Regionale.
- **ASL di Frosinone – Dipartimento di Prevenzione-** Via Armando Fabi, snc – 03100 Frosinone
- **AERONAUTICA MILITARE – Comando 72° Stormo-** Piazzale Francesco Baracca, 3/4 – 03100 Frosinone.
- **ITALGAS S.p.A.** - Largo Regio Parco, 11 – 10152 Torino.
- **ASSOCIAZIONE AMICA-** Viale Vega, 35 – 00122 Roma.
- **CIRCOLO LEGAMBIENTE “IL CIGNO” DI FROSINONE APS-** Via Marittima, 38 – 03100 Frosinone.
- **Responsabile dell’Ufficio LL.PP. e Ambiente – Comune di San Giorgio a Liri- SEDE**

PARERI POSITIVI CON PRESCRIZIONE

- **MINISTERO DELLA CULTURA** – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio –Soprintendenza ABAP per le Province di Frosinone e Latina, anche se invitata alla conferenza dei servizi aveva già in precedenza espresso parere favorevole condizionato, prescrivendo che le operazioni di scavo e movimento terra siano eseguite con assistenza archeologica in corso d'opera, a cura e spese della Committenza, da parte di professionista abilitato ai sensi del D.M. 244/2019. L'esito delle attività dovrà essere documentato mediante relazione tecnica corredata da elaborati grafici, fotografici e dati georeferenziati, da trasmettere alla Soprintendenza per l'inserimento nel Geoportale Nazionale per l'Archeologia (GNA).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori accertamenti o varianti progettuali qualora, nel corso dei lavori, emergano evidenze archeologiche di rilievo.

PARERI NEGATIVI

- Il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica e Territorio – SEDE – ha espresso parere negativo all'istallazione dell'infrastruttura nel sito proposto (allegato in copia).
- Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale – SEDE – ha espresso parere negativo all'istallazione dell'infrastruttura nel sito proposto (allegato in copia).

Dalla valutazione complessiva della documentazione e dei pareri risulta che:

- **ARPA Lazio** non si è espressa in merito, in quanto, come indicato nella nota del 19/05/2023, prot. n. 0034264.U, trasmessa sia alla società INWIT S.p.a. che a tutti i Comuni della Provincia di Frosinone, relativamente alle istanze presentate o in corso di presentazione ai SUAP comunali per la realizzazione delle sole strutture portanti (senza apparati radianti), la documentazione è inviata ad ARPA Lazio esclusivamente *per conoscenza*. Poiché in tali casi non è presente l'apparato radiante né la documentazione previsionale di impatto elettromagnetico, ARPA Lazio non può esprimere il parere radioprotezionistico previsto dall'art. 44 del D.Lgs. 259/03. Pertanto, dichiara ARPA LAZIO, la Struttura non ha competenza sulle procedure in oggetto e non emetterà alcun parere o riscontro. La documentazione ricevuta sarà semplicemente archiviata, senza ulteriori valutazioni.
- La **REGIONE LAZIO** – Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale Paesistica e Urbanistica – Area Urbanistica – Copianificazione e Programmazione Negoziata Province di Frosinone e Latina, Rieti e Viterbo, coinvolta nella conferenza dei servizi, ha dichiarato la **non competenza al rilascio del parere paesaggistico**, ai sensi della vigente normativa regionale in materia di sub-delega delle funzioni paesaggistiche.

In particolare, è stato precisato che il **Comune di San Giorgio a Liri (FR)** risulta **ente subdelegato** ai sensi della **L.R. 8/2012** e successive modifiche e integrazioni, nonché titolare delle relative funzioni istruttorie e autorizzative in materia paesaggistica.

- L'Ufficio di Sub-Delega del Comune di San Giorgio a Liri, nella persona dell'Ing. Eliana LUCCIOLA, con nota del 11/11/2025 prot. n. 11961, ha comunicato alla società proponente INWIT S.p.A. l'**improcedibilità dell'istanza** di acquisizione del parere paesaggistico, a seguito del mancato riscontro da parte della società alle richieste di integrazione documentale. Conseguentemente, il procedimento è stato **archiviato ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/1990**.

- Il Comune di San Giorgio a Liri – Settore Urbanistica ha espresso **parere contrario all'installazione dell'infrastruttura nel sito proposto** motivandolo il parere con le seguenti motivazioni, riportate di seguito in forma sintetica:
 - a) **Vincoli paesaggistici e ambientali:** Il sito è adiacente al Monumento Naturale “Laghetto – Parco dei Mulini” ed è classificato come “sito sensibile”, con vincolo paesaggistico e storico; l'installazione del palo determinerebbe impatto negativo sullo skyline urbano e sul paesaggio, in contrasto con art. 136 D.Lgs. 42/2004 e art. 1 L. 1497/1939.
 - b) **Incompletezza del progetto:** Mancano le specifiche delle antenne e la **valutazione dell'impatto elettromagnetico (VIE)**, obbligatoria ai sensi della Legge n. 36/2001 e del D.Lgs. 259/2003; senza VIE non è possibile garantire la sicurezza pubblica.
 - c) **Normativa e giurisprudenza:** L'istanza non rispetta il combinato disposto degli articoli 44 CCE e 8/7/2003, né le prescrizioni della recente sentenza del Consiglio di Stato n. 5158/2025, che richiede valutazione completa dell'impatto ambientale e paesaggistico.
- Il **Sindaco del Comune di San Giorgio a Liri**, ha espresso **parere contrario** per alla realizzazione dell'impianto di telecomunicazioni nel sito individuato, per le seguenti motivazioni, riportate di seguito in forma sintetica:
 - a) Il sito proposto si trova in una zona densamente popolata, a ridosso del centro cittadino, e nelle immediate vicinanze vi sono ambulatori medici e l'Area Protetta “Monumento Naturale Laghetto – Parco dei Mulini”, frequentata quotidianamente da visitatori e bambini.
 - b) Secondo quanto rilevato dai medici di base ASL, nelle vicinanze risiedono persone con ipersensibilità elettromagnetica (EHS), alcune delle quali portatrici di apparecchiature elettromedicali come pacemaker o defibrillatori. L'EHS è una condizione riconosciuta in diversi Paesi europei e caratterizzata da sintomi neurologici e fisiologici correlati all'esposizione a campi elettromagnetici, anche a livelli inferiori agli standard di sicurezza internazionali.
 - c) Vi è inoltre il rischio che, durante gli orari di maggiore utilizzo dell'impianto, si verifichino picchi di esposizione superiori ai limiti di legge, che sono calcolati su base media di 24 ore. Questo pone dubbi sulla piena tutela della salute, sia per gli effetti termici sia per quelli non termici dei campi elettromagnetici.
 - d) Si segnala infine che nel Comune esistono già due siti in posizione più sicura, uno comunale e uno sulla SR 630 di proprietà R.L., che potrebbero ospitare l'impianto senza compromettere la salute dei cittadini. Il Comune si dichiara disponibile a fornire il sito comunale già esistente o a individuare alternative al di fuori della perimetrazione urbana.

RILEVATO CHE:

- Ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6-bis, della Legge n. 241/1990, la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi costituisce **provvedimento unico finale**, sostitutivo di ogni altro atto di assenso o autorizzazione;
 - Il procedimento per l'acquisizione del preventivo parere paesaggistico è stato archiviato per carenza documentale,
 - I pareri negativi resi hanno carattere **OSTATIVO** e non sono superabili mediante prescrizioni o modifiche progettuali non sostanziali;
-

VISTI gli articoli 14, 14-bis e 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, e successive modifiche;

VISTI i pareri e le determinazioni delle amministrazioni coinvolte;

RITENUTO di dover adottare la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi in modalità semplificata e asincrona con esito negativo;

CONCLUDE

1. **DI NON APPROVARE** l'istanza unica presentata dalla società **INWIT S.p.A.** per la **realizzazione di un palo per l'installazione di antenne per telecomunicazioni** in via Rio di Coccia, snc – Comune di San Giorgio a Liri (FR), su area censita al **Foglio n. 4, particella n. 915**, denominata **"S. GIORGIO A LIRI PAESE"** – Codice sito **I308FR**, per le motivazioni espresse in premessa e, in particolare, per i **pareri negativi espressi dall'Ufficio Tecnico-Urbanistico del Comune, dal Sindaco del Comune e per mancata integrazione della documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento del preventivo parere paesaggistico che ne ha comportato l'improcedibilità e l'archiviazione.**
2. **DI DICHIARARE** che la presente determinazione conclusiva, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6-bis, della Legge n. 241/1990, assume valore di **PROVVEDIMENTO NEGATIVO UNICO**, sostitutivo di ogni altro atto di assenso, autorizzazione o nulla osta non acquisito.
3. **DI DISPORRE** la trasmissione della presente determinazione:
 - a tutti gli enti e amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi;
 - alla società **INWIT S.p.A.**;
 - e per conoscenza al **Sindaco del Comune di San Giorgio a Liri**, ai fini degli effetti di legge.
4. **DI OFFRIRE** in alternativa la disponibilità del sito comunale già occupato dalla infrastruttura esistente e/o indicare, altri siti alternativi, ritenuti non pericolosi per la salute umana e che garantiscano la tutela dello skyline urbano.
5. **DI PUBBLICARE** il presente Verbale Conclusivo della Conferenza dei Servizi **con esito negativo** sull'albo pretorio del Comune di San Giorgio a Liri.

AVVERTENZE

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei modi e termini previsti dalla legge:

- **ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione di Latina**, entro **60 (sessanta) giorni** dal ricevimento della presente comunicazione, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo);
- in alternativa, **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**, entro **120 (centoventi) giorni**, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

San Giorgio a Liri, 14/11/2025



IL RESPONSABILE DEL SUAP

TECNICO- URBANISTICO
Ass. Achille Antonio LONGO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Longo", written over a faint circular stamp.

COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI

(PROVINCIA DI FROSINONE)



Piazzale degli Eroi, 13 C.A.P. 03047 - C.F.: 81002350601 - P.IVA: 00305390601 - Tel: 0776/914824

Email: ufficiotecnico@comunedisangiorgioaliri.it - PEC: posta@pec.comunedisangiorgioaliri.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO – URBANISTICO – SUAP

Protocollo n. _____ del _____

OGGETTO: CONFERENZA DEI SERVIZI: Parere istanza di autorizzazione per la realizzazione di impianto di telecomunicazioni della società INWIT s.p.a. nel comune di SAN GIORGIO a LIRI (FR), Via Rio di Coccia, snc su porzione di terreno distinto in catasto al foglio n.4 particella n. 915.

RIFERIMENTO:

Istanza presentata dalla società **INWIT S.p.A.** (infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.) con sede legale in Milano Largo Donegani n.2, capitale sociale Euro 600.000.000,00 i.v, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 08936640963, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2057238, iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione al n° 25606, in persona del suo Procuratore Speciale Ing. Alessandro Da Dalt, C.F. DDLLSN66E21H501Y nato a Roma il 21/05/1966, domiciliato per la carica in Milano – Largo Donegani n. 2, in data 30/07/2025 PROT. SUAP n. REP_PROV_FR/FR-SUPRO/0166724, protocollo comunale n. 7800 del 31/07/2025.

PREMESSO CHE:

- L'istanza presentata da **INWIT S.p.A.** riguarda l'autorizzazione all'installazione di un palo destinato ad ospitare antenne per telefonia mobile, da ubicarsi in Via Rio di Coccia, nel centro urbano del Comune di San Giorgio a Liri (FR), consistente nella posa in opera di una infrastruttura prefabbricata in acciaio porta antenne di altezza totale 34 metri costituito da un palo poligonale di altezza 30 metri con in sommità un pennone metallico di 4 metri. Inoltre sul pennone e lungo il fusto del palo poligonale è prevista la predisposizione per l'installazione di antenne, RRU e parabole per future espansioni dei gestori telefonici.
- Il sito in oggetto è situato all'interno di una **zona vincolata** ai sensi della normativa urbanistica e paesaggistica vigente, la quale prevede una particolare tutela e conservazione del paesaggio e dell'ambiente urbano. Di fatto oltre a ricadere nel vincolo di rispetto delle linee archeologiche tipizzate, l'infrastruttura sarebbe visibile e a pochi metri dal **Monumento Naturale** denominato **"Laghetto- Parco dei Mulini"** istituito con D.P.R.L. 10 marzo 2022, n. 34 (B.U.R. 15 marzo 2022, n. 23).

CONSIDERATO CHE:

1. **VINCOLO PAESAGGISTICO E IMPATTO SULLO SKYLINE URBANO**

- Secondo la tavola B “Beni Paesaggistici” del P.T.P.R. della Regione Lazio, l’area di intervento risulta ricadere all’interno della seguente zona: “Individuazione del patrimonio identitario regionale (art. 134 co.1 lett.c) D.Lgs 42/2004)”:
 - Beni lineari testimonianza dei caratteri archeologici e storici e relativa fascia di rispetto.
- Secondo il Piano Territoriale Paesistico della Regione Lazio P.T.P.R., l’area di intervento risulta ricadere in “Sistema del Paesaggio Agrario: Paesaggio Agrario di Continuità” (tavola A), e in “Ambiti Prioritari Per i Progetti di Conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e valorizzazione del paesaggio regionale: Parchi Archeologici e Culturali” (tavola C).

Il sito individuato per l'installazione del palo è quindi inserito nelle immediate vicinanze di una zona di particolare interesse paesaggistico e storico, tutelata dalle normative in materia di vincoli paesaggistici, tale che caratterizzano la zona come “sito sensibile”, frequentata da numerose persone e bambini. La collocazione del palo, in particolare, determinerebbe anche un impatto negativo sullo skyline urbano, alterando l'aspetto visivo del paesaggio circostante e risultando in contrasto con le normative che tutelano la qualità estetica e il valore storico-architettonico dell’area. Infatti, in base all’art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), interventi che impattano negativamente sul paesaggio tutelato sono da considerarsi inammissibili.

Si ritiene che l’intervento non sia armonizzabile con il contesto storico/ambientale in quanto lo stesso è intrusivo rispetto ai valori del contesto, alterando, in tal modo, la percezione del panorama e del paesaggio. Dette installazioni, come nel caso di specie, devono rispettare i criteri di salvaguardia delle visuali, ai sensi dell’art. 1 della **L. n. 1497/1939 (Protezione delle bellezze naturali)**.

Il REGOLAMENTO MONUMENTO NATURALE “LAGHETTO- PARCO DEI MULINI” Adottato dal Comune di S. Giorgio a Liri con Deliberazione di C.C. n. 26 del 11/11/2022 (artt. 6 e 27 della Legge Regionale 6 ottobre del 1997, n. 29 e ss.mm. ii), all’Art. 17 recita: “...È vietato utilizzare strumenti meccanici, elettrici, elettronici o quant’altro in grado di produrre o riprodurre suoni che possano arrecare disturbo alla fauna e ai visitatori. Eventuali deroghe, connesse ad eventi di promozione territoriale o di educazione ambientale, dovranno essere autorizzate dall’Ente di Gestione.

...È vietato installare ripetitori ed apparecchiature che emettano qualunque genere di onde elettromagnetiche, fatte salve le attrezzature di servizio dell’Ente di Gestione o per scopi di ricerca scientifica preventivamente autorizzate.”

Secondo la Giurisprudenza, <<il favor assicurato alla diffusione dell’infrastruttura a rete della comunicazione elettronica, espresso anche dal D.lgs. 259/2003, pur comportando una compressione dei poteri urbanistici conformativi ordinariamente spettanti all’amministrazione competente, non consente di derogare alle discipline poste a tutela degli interessi differenziati, come quello naturalistico-ambientale, in quanto espressione dei principi fondamentali della Costituzione né tantomeno consente la compressione di interessi paesaggistici presidiati da idonei vincoli>>.

Le disposizioni di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n. 42/2004) sono in ogni caso inderogabili e superiori rispetto ad ogni altra disposizione. E ciò in quanto – soprattutto la parte relativa ai beni paesaggistici – altro non è che un’attuazione pratica dei principi di cui all’art. 9 della Costituzione.

2. INCOMPLETEZZA DEL PROGETTO E MANCANZA DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO ELETTROMAGNETICO

Il progetto presentato, in quanto non prevede alcuna specifica riguardo l'installazione delle antenne, non è conforme alle disposizioni in materia di impatto elettromagnetico. In base alla normativa vigente, in particolare alla **Legge n. 36/2001** e al **D.Lgs. 259/2003**, è obbligatorio fornire un piano dettagliato che indichi non solo l'installazione del palo, ma anche la tipologia e la disposizione delle antenne, nonché una valutazione dell’impatto elettromagnetico (VIE) derivante dal loro utilizzo.

Senza tale valutazione, non è possibile accogliere l'istanza, in quanto mancherebbe la necessaria analisi dell'effetto delle onde elettromagnetiche sulle persone e sull'ambiente circostante, come prescritto dalla normativa europea e nazionale in materia di tutela della salute pubblica e ambiente.

Inoltre, se il costruttore non trovasse poi un operatore infrastrutturato che volesse utilizzarlo a causa di una VIE negativa, sarebbe l'ennesimo resto di una costruzione incompiuta, deturpante il patrimonio paesistico o paesaggistico dell'ente locale con le successive problematiche legate ad una ordinanza di demolizione e ripristino.

A tale scopo è stata acquisita un "PARERE SULLA COMPLETEZZA DELLE DOMANDE DI COSTRUZIONE DI INFRASTRUTTURE DI STAZIONI RADIOBASE" dal Dott. Prof. LIVIO GIULIANI, già Dirigente di Ricerca dell'ISPESL/INAIL e membro della Commissione Interministeriale costituita con Decreto del Ministero Ambiente e T.T.M. 2/6/97, come nella pubblicazione Linee Guida Applicative del DM 381/1998, che si allega in copia.

3. SITI PER ANTENNE GIA' ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

Nel Comune di San Giorgio a Liri esistono già due siti ove insistono infrastrutture che ospitano antenne in posizione ritenuta non pericolosa per la salute umana, posti a meno di 1 km dal centro abitato. Il primo sito è di proprietà comunale ed è in grado di ospitare anche altri pali per antenne, il secondo è sulla S.R. 630 di proprietà della R.L. (ASTRAL).

4. NORMATIVA RECENTE E GIURISPRUDENZA APPLICABILE

La **sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 5158/2025** del 13 giugno 2025 (RG 8921/2024), ribadisce che l'installazione di antenne per telefonia mobile deve essere preceduta da una valutazione completa e adeguata dell'impatto ambientale e paesaggistico, nonché dell'impatto elettromagnetico. La sentenza sottolinea che, in assenza di una valutazione completa, l'autorizzazione non può essere concessa, in quanto non sarebbe in linea con i principi di tutela della salute e del paesaggio.

CONCLUSIONI:

In considerazione di quanto sopra esposto, si comunica che l'istanza per l'installazione della infrastruttura destinata ad ospitare antenne di telefonia mobile non può essere accolta, in quanto:

- Il sito si trova in una **zona vincolata**, visibile e a pochi metri dal **Monumento Naturale** denominato "**Laghetto- Parco dei Mulini**" istituito con D.P.R.L. 10 marzo 2022, n. 34 (B.U.R. 15 marzo 2022, n. 23), la cui protezione paesaggistica e urbana non consente l'inserimento di opere che possano comprometterne l'integrità visiva e storica del paesaggio;
- Il progetto risulta, a parere della scrivente, **incompleto**, in quanto privo delle specifiche riguardanti le antenne che saranno installate e della relativa **valutazione dell'impatto elettromagnetico (VIE)**, necessaria per garantire la sicurezza, la salute pubblica e tutelare lo skyline urbano;
- Dal combinato disposto del comma 1 e del comma 3 dell'articolo 44 CCE, appare che chi propone l'istanza di costruzione di infrastrutture di una stazione radiobase abbia l'obbligo ineludibile di garantire la "compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale" ai sensi della LQ e del suo decreto applicativo dell'8 luglio 2003 (G.U: n. 199/2003 S.G.);
- La normativa vigente e la recente **giurisprudenza** (sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 5158/2025) stabiliscono che, senza tale valutazione, non è possibile rilasciare l'autorizzazione.

Per le motivazioni di cui sopra, Il responsabile del Servizio tecnico urbanistico

ESPRIME

PARERE CONTRARIO alla realizzazione di un impianto di telecomunicazioni (palo per antenne) nel sito individuato.

Il Comune si rende disponibile a concedere la disponibilità del sito comunale già occupato dalla infrastruttura esistente e ad indicare, altri siti alternativi, ritenuti non pericolosi per la salute umana e che garantiscano la tutela dello skyline urbano.

San Giorgio a Liri, 15/10/2025



achille
antonio
longo
16.10.2025
08:53:48
GMT+02:00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO – URBANISTICO – SUAP
Ass. Achille Antonio LONGO

COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI

(PROVINCIA DI FROSINONE)



Piazzale degli Eroi, 13 C.A.P. 03047 - C.F.: 81002350601 - P.IVA: 00305390601 - Tel: 0776/914824

Email: protocollo@comunedisangiorgioaliri.it - PEC: posta@pec.comunedisangiorgioaliri.it

PARERE DEL SINDACO

Oggetto: Autorizzazione ex art. 87 e segg. D.Lgs. 259/2003 per installazione di impianti di telecomunicazioni e tecnologie assimilabili, causa ipersensibilità/interferenza ai campi elettromagnetici.

Parere in conferenza dei servizi.

Il sottoscritto Dott. LAVALLE FRANCESCO in qualità di sindaco pro-tempore del Comune di San Giorgio a Liri, quale autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 50 comma 4 del TUEL D.Lgs. 267/2000 e art. 15 del D.Lgs. n. 58/1992, rappresenta quanto segue:

Premesso che:

- ✓ La ipersensibilità elettromagnetica è una patologia diffusa nel mondo, al punto da costringere milioni di persone a modificare i propri stili di vita, per evitare di subire gli effetti di una esposizione ubiquitaria e inconsapevole dei campi elettromagnetici in alta e bassa frequenza;
- ✓ Negli ultimi anni si registra una forte incidenza di tale sindrome, a causa della notevole diffusione delle reti e trasmissioni wireless locali e globali;
- ✓ L'elettrosensibilità (EHS) può essere definita *“una reazione avversa ai campi elettromagnetici, caratterizzata da un'ampia gamma di sintomi specifici, che possono variare con intensità e durata e sono vissuti da alcuni come risultato dell'esposizione sul posto di lavoro o in casa a campi elettromagnetici emessi da varie sorgenti, sia a bassa che ad alta frequenza”* (Prof. Johansson 2006);
- ✓ Diversi studi italiani e francesi hanno trovato delle alterazioni dello stress ossidativo e dei parametri infiammatori nei pazienti con diagnosi di Elettrosensibilità e che l'aumento dello stress ossidativo è uno dei più frequenti

effetti non termici dei campi elettromagnetici che avvengono per bassi livelli di densità di potenza;^{1,2,3}

- ✓ Molti studi che considerano l'elettrosensibilità una patologia neurologica che comporta un'alterazione della perfusione cerebrale in seguito all'esposizione a campi elettromagnetici a livelli inferiori agli standard di sicurezza internazionali;^{4,5,6}
- ✓ I sintomi più frequenti risultano essere: cefalee, insonnia o sonno non ristoratore, debolezza e facile esauribilità fisica, riduzione della memoria e deficit di concentrazione, dolori localizzati o diffusi tipici di una sindrome simil-influenzale, eruzioni cutanee, disturbi uditivi, visivi e dell'equilibrio, alterazioni del tono dell'umore e del carattere, aggressività o apatia, sbalzi pressori che possono causare sanguinamenti nasali, palpitazioni cardiache che simulano uno stato d'ansia o inquietudine;
- ✓ La elettrosensibilità (EHS) è una patologia riconosciuta in diversi paesi europei (in Svezia è riconosciuta come disabilità funzionale, alcuni tribunali l'hanno riconosciuta come malattia professionale in Francia,⁷ Germania⁸ e Spagna⁹), aderendo alle raccomandazioni espresse in senso cautelativo dal Parlamento Europeo e dal Consiglio d'Europa;

Vista la Risoluzione del 2 aprile 2009 del Parlamento Europeo, con cui si esprimono *“preoccupazioni per la salute connessa ai campi elettromagnetici”*;

Vista la Risoluzione del Consiglio d'Europa n. 1815 del 2011, attraverso cui si esortano gli stati membri a *“ridurre i livelli di esposizione della popolazione, a condurre campagne informative, a disciplinare l'installazione di stazioni radio base,*

¹ De Luca C et al, Metabolic and genetic screening of electromagnetic hypersensitive subjects as a feasible tool for diagnostics and intervention, *Mediators Inflamm.* 2014;2014:924184. doi: 10.1155/2014/924184. Epub 2014 Apr 9.

² Irigaray P, Caccamo D, Belpomme D. 2018 Oxidative stress in electrohypersensitivity selfreporting patients: Results of a prospective in vivo investigation with comprehensive molecular analysis. *Int J Mol Med.* 2018 Oct;42(4):1885-1898. doi: 10.3892/ijmm.2018.3774.

³ Rea WJ, et al. Electromagnetic field sensitivity. *J Bioelectricity* 1991;10:241–56.

⁴ Heuser G, Heuser SA. 2017 Functional brain MRI in patients complaining of electrohypersensitivity after long term exposure to electromagnetic fields. *Rev Environ Health.* 2017 Sep 26;32(3):291-299. doi: 10.1515/reveh-2017-0014.

⁵ McCarty DE, et al. 2011 Electromagnetic hypersensitivity: evidence for a novel neurological syndrome. *Int J Neurosci.* 2011 Sep 5.

⁶ Havas M, et al. 2010 Provocation study using heart rate variability shows microwave radiation from DECT phone affects autonomic nervous system. In: Giuliani L, Soffrio M, editors. “Nonthermal Effects and Mechanisms of Interaction Between Electromagnetic Fields and Living Mafer”, *European J Oncology — Library. National Institute for the Study and Control of Cancer and Environmental Disease Bologna: Maoli; 2010. pp. 273–300. 2010.*

⁷ <https://www.infoamica.it/tribunale-francese-riconosce-lelettrosensibilita/>

⁸ <https://www.infoamica.it/riconoscimento-della-elettrosensibilita-come-malattia-professionale-in-germania/>
<http://www.next->

[up.org/pdf/Hypersensitivity_to_the_waves_produced_by_mobile_phones_becomes_a_new_cause_of_permanent_disability_11_09_2011.pdf](http://www.next-up.org/pdf/Hypersensitivity_to_the_waves_produced_by_mobile_phones_becomes_a_new_cause_of_permanent_disability_11_09_2011.pdf)

a prestare attenzione alla situazione dei bambini, più gravemente esposti ai rischi per conformazione biologica ed a prendere in considerazione le istanze di persone elettrosensibili”;

Visto il documento dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) del maggio 2011, con cui “*i campi elettromagnetici a radiofrequenza*” sono stati inseriti nella classe 2b, e classificati come “*possibili cancerogeni per l’uomo*”;

Vista la conclusione dello studio epidemiologico, pubblicato su *Pathophysiology* da Lennart Hardell nel 2014,¹⁰ che la radiofrequenza rientra nei criteri di classificazione della IARC come “cancerogeno certo” e visto l’aumento di evidenze di cancerogenicità della radiofrequenza negli animali^{11,12};

Visto il Principio di Precauzione, di cui all'Art.174 del Trattato UE, che deve considerarsi parte integrante dell'ordinamento nazionale, in quanto recepito nell’art. 1 della Legge Quadro sulla tutela dai campi elettromagnetici, n. 36/2001. - “*La politica della Comunità Europea in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela... Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva*”. “*Il Principio di Precauzione impone, in caso di dubbio sul livello di rischio, di adottare l’impostazione più conservativa consistente nel minimizzare detto rischio, eventualmente preferendo l’opzione zero. Per chiarire ulteriormente, qualora lo stato delle conoscenze scientifiche sia tale da porre anche un ragionevole dubbio sulla sussistenza di effetti nocivi per l’uomo e l’ambiente derivanti da un determinato agente, è necessario adottare quei provvedimenti che possono evitare la concretizzazione del rischio*” (Trib. Civ. Venezia – Ord. 441/2008);

Considerato:

- ✓ Che, ai fini della piena attuazione del Principio di Precauzione, possa sussistere un fondato collegamento tra la esposizione ai campi elettromagnetici e le patologie tipiche della elettrosensibilità, tale da manifestare interferenze con pacemaker, defibrillatori o altri apparecchi elettromedicali;

¹⁰ Hardell L, Carlberg M. Mobile phone and cordless phone use and the risk for glioma - Analysis of pooled case-control studies in Sweden, 1997-2003 and 2007-2009. *Pathophysiology*. 2015 Mar;22(1):1-13. doi: 10.1016/j.pathophys.2014.10.001. Epub 2014 Oct 29.

¹¹ Falcioni et al. Report of final results regarding brain and heart tumors in Sprague-Dawley rats exposed from prenatal life until natural death to mobile phone radiofrequency field representative of a 1.8 GHz GSM base station environmental emission. *Environ Res*. 2018 Aug; 165:496-503. 2018.

¹² Risultati dello studio del National Toxicology Programme su topi e ratti: <https://ntp.niehs.nih.gov/results/areas/cellphones/>

- ✓ Che, a seguito di indagine sanitaria effettuata presso i medici di base ASL, risulta che nel, centro urbano, nelle vicinanze del sito prescelto vivono e risiedono anche persone con Ipersensibilità Elettromagnetica, portatrici di apparecchiature elettromedicali;
- ✓ Che il sito individuato si trova a ridosso del centro cittadino un una zona densamente popolata;
- ✓ Che, in Via Rio Di Coccia, a pochi metri dal sito prescelto, vi sono gli ambulatori dei medici di base;
- ✓ Che il sito prescelto è a poche decine di metri dall'Area Protetta riconosciuta dalla Regione Lazio Monumento Naturale con Deliberazione di C.C. n. 26 del 11/11/2022 denominata "*Monumento Naturale Laghetto Parco dei Mulini*", che è frequentato giornalmente da numerosi visitatori e bambini;
- ✓ Che il confronto con i limiti di esposizione si calcola su una media delle misure su 24 ore, **è possibile che l'installazione della nuova l'antenna "a pieno regime", ovvero negli orari in cui ci sono più utenti attivi contemporaneamente, si verifichino dei picchi di esposizione che superano gli stessi valori di legge quando misurati su una media di 6 minuti, che è il tempo necessario alle cellule a dissipare il calore prodotto dalla radiazione elettromagnetica.** Questa possibilità evidenzia tutta l'inadeguatezza (13) degli attuali limiti di legge per la tutela la salute non solo dai numerosi effetti non termici, di cui i limiti non tengono conto, ma anche per una protezione dagli effetti termici che si possono verificare occasionalmente.

Si fa inoltre presente che nel Comune di San Giorgio a Liri **esistono già due siti** ove insistono pali che ospitano antenne in posizione ritenuta meno pericolosa per la salute umana. Il primo sito è di proprietà comunale e può ospitare anche altri pali per antenne, il secondo è sulla SR 630 di proprietà della R.L. (ASTRAL).

Per tutto quanto descritto e rappresentato:

ESPRIME

PARERE CONTRARIO alla realizzazione di un impianto di telecomunicazioni (palo per antenne) nel sito individuato.

Il Comune si rende altresì disponibile a dare la disponibilità del sito comunale già occupato da una infrastruttura con antenne e ad individuare altri siti alternativi, all'esterno della perimetrazione urbana, che siano ritenuti non pericolosi per la salute umana.

San Giorgio a Liri, li 16/10/2025

IL SINDACO

Dott. Francesco LAVALLE

COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI
(PROVINCIA DI FROSINONE)



Piazzale degli Eroi, 13 C.A.P. 03047 - C.F.: 81002350601 - P.IVA: 00305390601 - Tel: 0776/914824
Email: ufficiotecnico@comunedisangiorgioaliri.it - PEC: posta@pec.comunedisangiorgioaliri.it

Alla c.a. INWIT S.p.A.
ap-projects@pec.ap-projects.it
adminpec@inwit.telecompost.it

AI RESPONSABILE dell'UFFICIO TECNICO
del COMUNE di SAN GIORGIO a LIRI
=SEDE=

OGGETTO: Richiesta autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i. di cui all'istanza depositata in data 31/07/2025 prot. n. 7800, per l'installazione di una infrastruttura per segnaletica intelligente finalizzata alla realizzazione di un impianto di telecomunicazioni della società INWIT s.p.a., in Via Rio di Coccia, snc su porzione di terreno distinto in catasto al foglio n. 4 particella 915.
COMUNICAZIONE DI IMPROCEDIBILITÀ

La sottoscritta Ing. Eliana LUCCIOLA, in qualità di Responsabile del Procedimento in Sub-delega per la paesaggistica del Comune di San Giorgio a Liri,

PREMESSO CHE:

- in data 28/10/2025, con nota prot. n. 11428, veniva formulata richiesta di integrazione documentale ai sensi dell'art. 146, comma 7, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., necessaria al completamento dell'istruttoria relativa all'istanza di cui all'oggetto;
- nella medesima comunicazione veniva assegnato un termine di **dieci (10) giorni** decorrenti dalla data di ricezione della richiesta per la trasmissione della documentazione integrativa richiesta;

CONSIDERATO CHE:

- alla data di scadenza del suddetto termine la società INWIT S.p.A. non ha provveduto a depositare, né al protocollo dell'Ente né tramite la piattaforma "Impresa in un giorno", la documentazione richiesta con la nota sopra richiamata;

RITENUTO PERTANTO CHE:

- la mancata trasmissione delle integrazioni entro il termine assegnato comporta l'impossibilità di proseguire l'istruttoria al fine dell'acquisizione del parere paesaggistico di competenza di sub-delega comunale;

VISTO l'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., in particolare l'art. 2 in materia di conclusione del procedimento amministrativo;

COMUNICA

che l'istanza in oggetto è dichiarata **improcedibile** ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, per mancato riscontro alla richiesta di integrazione documentale nei termini assegnati.

Conseguentemente, **il procedimento è archiviato** ai sensi dell'art. 2 della **Legge n. 241/1990**.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dal ricevimento della presente comunicazione.

San Giorgio a Liri, lì 11/11/2025



RESPONSABILE PROCEDIMENTO SUB-DELEGA
(Ing. Eliana LUCCIOLA)

Eliana Lucciola